CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del 27/07/2023

OGGETTO:	**MISURE AGEVOLATIVE INERENTI IL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI DI TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE. INDIVIDUAZIONE ANNUALE**

Provv. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
38 CC 2023	10.10.01	23/2023			

L'anno **2023**, addi **ventisette**, del mese di **Luglio**, alle ore **18:45,** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	MANGANIELLO GIUSEPPE	ASS.G.
2	ALCHERA TIZIANA	PRES.	15	MASELLI ELISABETTA	PRES.
3	BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN	ASS.G.	16	MASTROGIOVANNI CHRISTIAN	PRES.
4	BARBERO LUCA	PRES.	17	MEDAGLIA ANTONIO	PRES.
5	BERTI GIUSEPPINO	PRES.	18	MILANA LUCA	PRES.
6	BIANCO LIA	PRES.	19	MONGIELLO DARIO GIOVANNI	ASS.G.
7	CAVALLO MARIA RITA	PRES.	20	MONGIELLO FIORAVANTI	PRES.
8	COTTURA STEFANO	PRES.	21	MONTAN GIULIA	PRES.
9	FORMENTO IRENE	PRES.	22	PERRINO SALVATORE	PRES.
10	GIORGIS MATTEO	PRES.	23	PITTAU GIORGIO	PRES.
11	KAMBI ELIZABETH WAIRIMU	PRES.	24	POLLIOTTO DANIELE	ASS.G.
12	LORENZINO SILVIA	PRES.	25	SPIDALIERI GIUSEPPE	PRES.
13	MAGNANO MARCO	ASS.G.			

Totale Presenti: 20 Totale Assenti: 5

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Tiziana ALCHERA**.
Assiste alla seduta IL VICE SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Maria Giovanna Gambino.**
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: PROIETTI GIULIA, MILANESI FRANCO, CARIGNANO LUIGI, PEZZANO LARA e VODINI FABIANO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO:	**MISURE AGEVOLATIVE INERENTI IL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO NELLE FRAZIONI DI TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE. INDIVIDUAZIONE ANNUALE**

La Presidente sig.ra Tiziana ALCHERA cede la parola all'assessora sig.ra Giulia PROIETTI per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 63, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Non essendoci consiglieri che intendono intervenire, la presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona climatica E, come dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 in data 26/08/1993.

Considerato che con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 23/01/2001, avente ad oggetto: "Individuazione territorio per beneficio costo combustibile per riscaldamento", si è provveduto a definire le frazioni di territorio comunale non metanizzate.

Considerato che con successive deliberazioni del consiglio comunale n. 59 del 26/09/2001, n. 66 del 25/09/2002, n. 61 del 30/09/2003, n. 68 del 29/09/2004, n. 66 del 28/09/2005, n. 52 del 27/09/2006, n. 73 del 24/09/2007, n. 69 del 29/09/2008, n. 36 del 16/09/2009, n. 45 del 29/09/2010, n. 52 del 28/09/2011, n. 47 del 24/09/2012, n. 42 del 25/09/2013, n. 43 del 29/09/2014, n. 45 del 22/09/2015, n. 42 del 27/09/2016, n. 60 del 27/09/2017, n. 57 del 19/09/2018, n. 47 del 30/09/2019, n. 45 del 23/09/2020, n. 39 del 01/07/2021 e n. 52 del 27/07/2022 è stato approvato l'aggiornamento annuale delle frazioni di territorio comunale che possono fruire di tali misure agevolative.

Richiamate:
- la L. 448/1998, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 lett. c) e s.m.i.;
- la L. 488/1999, con particolare riferimento all'art. 12, comma 4;
- il D.P.R. 361/1999;
- la Circolare del Ministero delle Finanze n. 245 in data 29/12/1999;
- il D.L. 30/09/2000 n. 268 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche ed accise", con particolare riferimento all'art. 4 "Disposizioni concernenti il gasolio e il GPL per il riscaldamento per le zone montane", come convertito in L. 354/2000;
- la L. 388/2000 (Finanziaria 2001) con particolare riferimento all'art. 27;
- la Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane in data 23/01/2001 (G.U. 30/01/2001);
- la L. 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002), con particolare riferimento all'art. 13, comma 2;
- la Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane in data 03/04/2002;
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 36/D in data 29/04/2002;
- la Circolare n. 3727/V dell'Agenzia delle Dogane in data 24/12/2002;
- la L. 200/2003, con particolare riferimento all'art. 17 bis;
- la Circolare 3881/V/AGT dell'Agenzia delle Dogane in data 05/08/2003;
- la L. 31/2008 avente ad oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", con particolare riguardo alle disposizioni previste all'art. 38 comma 1/ter;

- la L. 203/2008 (Finanziaria 2009), con particolare riferimento all'art. 2, comma 13;
- la L. 191/2009 (Finanziaria 2010);
- la L. 220/2010 (Finanziaria 2011);
- la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31/12/2009;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 5961 del 15/01/2010;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 41017 del 12/04/2010;
- la nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 32251/R.U. del 18/03/2011.

Richiamata la decisione del Consiglio Europeo 2008/318/CE del 07/04/2008 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE.

Considerato che le richiamate disposizioni di legge, regolamentari e ministeriali prevedono misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei GAS di petrolio liquefatti impiegati come combustibile per riscaldamento nelle frazioni comunali, quali porzioni territoriali edificate non metanizzate, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, allorché il comune interessato sia inserito nella fascia climatica E di cui al richiamato D.P.R. 412/1993.

Considerato che all'art. 13, comma 2, della legge n. 448/2001 i predetti benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle "frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale".

Visto che tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata finora riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria (ora legge di bilancio).

Preso atto che a decorrere dal 2010 non è stata reiterata la previsione di cui all'art. 2, comma 13 della legge n. 203/2008, che aveva prorogato anche per l'anno 2009 l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione del prezzo del gasolio e gpl usati come combustibili per riscaldamento nelle aree parzialmente metanizzate dei comuni metanizzati ricadenti nelle zone climatiche E, in riferimento alle frazioni in cui sia ubicata la casa comunale, come segnalato dalla nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 del 31/12/2009 e ribadito nella successiva nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 5961 del 15/01/2010.

Considerato che, pertanto, dal 01/01/2010 il beneficio fiscale è applicabile alle sole frazioni non metanizzate dei comuni localizzati in zona climatica E, ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale.

Preso atto che il mancato richiamo al predetto art. 13, comma 2 della legge n. 448/2001 nella legge finanziaria 2011 conferma, con decorrenza 01/01/2011, l'applicabilità dell'agevolazione fiscale nelle stesse modalità previste nel 2010, come ribadito dalla circolare dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 32251 del 18/03/2011.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 744 del 22/06/1993 che delimita il perimetro del centro abitato relativo al comune di Pinerolo.

Viste le frazioni o le parti edificate del territorio comunale che non sono attualmente metanizzate, con riferimento alle seguenti planimetrie delle condotte del gas in esercizio, fornite da DGN (Distribuzione Gas Naturale s.r.l.) di Pinerolo, come da nota prot. n. 48469 del 05/07/2023, di cui si prende atto con il seguente provvedimento:

- Planimetria rete distribuzione gas Comune di Pinerolo Quadro d'unione – TAV 0.0;
- Planimetria rete distribuzione gas Comune di Pinerolo – TAV 1.0;

- Planimetria rete distribuzione gas Comune di Pinerolo – TAV 2.0;
- Planimetria rete distribuzione gas Comune di Pinerolo – TAV 3.0;
- Planimetria rete distribuzione gas Comune di Pinerolo – TAV 4.0.

Vista inoltre la comunicazione del Consorzio ACEA di Pinerolo (ora DGN s.r.l.), qui pervenuta il 11/01/2001 con nota prot. n. 2167, che definisce non serviti o servibili senza estensione di rete gli utenti per i quali la tubazione non sia attestata in corrispondenza del proprio numero civico.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L. 488/1999, il Consiglio Comunale dei Comuni ricadenti nell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di cui trattasi, è tenuto ad individuare annualmente le suindicate zone non metanizzate con relativo provvedimento deliberativo, comunicandolo entro il 30 settembre ai Ministeri competenti.

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione capigruppo in data 19/07/2023.

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ing. Antonio Morrone, in ordine alla sola regolarità tecnica.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 12, comma 4 lett. c) della L. 488/1999.

Per le premesse motivazioni e finalità:

Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 20 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di considerare frazioni del territorio non metanizzate, tutti gli insediamenti, comprese le case sparse, ubicate a qualsiasi quota del territorio comunale, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, prospicienti strade o tratti di strade pubbliche o ad uso pubblico prive di rete del gas metano, per i quali l'allacciamento alla condotta del gas non sia possibile senza estensione della rete stessa da parte del soggetto gestore.

2. Di considerare prive di rete gas le strade e le aree non servite quali risultano dalle planimetrie trasmesse da DGN (Distribuzione Gas Naturale s.r.l.) di Pinerolo, con nota prot. n. 48469 del 05/07/2023, ed elencate nella parte narrativa del presente provvedimento.

3. Di dare atto che i suddetti elaborati, conservati agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati.

4. Di considerare quale centro abitato quello risultante dalla delimitazione stabilita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 744 del 22/06/1993.

5. Di disporre l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ora Agenzia delle Dogane) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero delle Attività Produttive e successivamente dello Sviluppo Economico).

6. Di disporre, inoltre, affinché il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di cui trattasi in favore dei soggetti aventi diritto.

Successivamente, su proposta del Presidente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 20 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione stante l'urgenza di provvedere secondo le indicazioni dell'art. 12, comma 4, della L. 488/1999, che dispone l'adozione del provvedimento deliberativo di individuazione delle aree non metanizzate da parte del Consiglio Comunale dei Comuni ricadenti nell'ambito di ammissibilità delle agevolazioni di cui trattasi, e la loro comunicazione ai Ministeri competenti entro il 30 settembre di ogni anno.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tiziana ALCHERA
(Sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Giovanna Gambino
(Sottoscritto digitalmente)